



**IL TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE

Dr. Marco MANCINI

letto il ricorso per l'esdebitazione di persona incapiente ex art. 283 CCII depositato da PAOLO VENEZIANO, cf VNZPLA71S25D708T;

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'O.C.C., Avv Daniele Enrico Paci;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

ha emesso il seguente

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE EX ART. 283 CCI**

Il ricorrente ha dedotto che:

- versa in stato di sovraindebitamento atteso il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle che regolano le procedure da sovraindebitamento di cui al Titolo IV, Capo II, e Titolo V, Capo IX del CCI;
- non si è servito, nei cinque anni precedenti, di uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo il vigente Codice della Crisi e/o l'abrogata L. 3/2012 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione integrale del patrimonio);
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero di revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- riveste la qualità di debitore ex art. 65, comma 1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al CCII né a quelli della previgente legge n. 3/2012, e di non avere subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della anzidetta legge;
- non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- non è proprietario di alcun bene mobile e immobile;



- non risulta a suo carico alcun procedimento penale.

\*\*\*

Il ricorso merita di essere accolto.

L'istituto premiale disciplinato dall'art. 283 CCII è stato introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura,

Diversamente dal Concordato Minore, dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalla Liquidazione controllata, l'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come "beneficio" di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a tre condizioni:

1) la prima riguarda i presupposti soggettivi per l'accesso al beneficio, e cioè a) essere persona fisica; b) non aver i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali; c) non avere in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;

2) la seconda riguarda i presupposti formali poiché è necessario produrre ai sensi dell'art 283 co 3 ccii :

-) l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

-) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e delle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

-) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

-) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

-) la relazione particolareggiata dell'OCC che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

3) la terza è la "meritevolezza" del debitore che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento;

4) la quarta è costituita dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Con riferimento al primo requisito, sussistono i presupposti soggettivi in capo al ricorrente.

Quanto al secondo requisito, risulta dalla relazione dell'OCC che il ricorrente abbia depositato la documentazione necessaria.

Circa il terzo requisito, la "meritevolezza", risulta che le cause dell'indebitamento siano dovute a cause esterne e in nessun modo riconducibili a dolo o colpa grave o a intenti fraudolenti del debitore.



In particolare, dalla relazione dell'OCC emerge come fino al 2016 il debitore, all'epoca ancora coniugato, lavorava come spedizioniere doganale con guadagni medi mensili di € 4.000,00, somma sufficiente al mantenimento proprio e della famiglia (moglie e tre figli minori) ed a far fronte agli impegni contrattuali assunti, tra cui un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'unico immobile di proprietà. Poi venne licenziato per chiusura dell'Ufficio, trovando subito posto da Gucci mediante agenzia interinale ma con compensi modesti. A seguito di separazione personale nel 2017 si aggravava la situazione debitoria che condusse alla vendita forzata dell'immobile di proprietà. Pur avendo ripreso il lavoro, a seguito di un infortunio sul lavoro nel 2023, il debitore veniva licenziato e gli è stata pagata la malattia fino a gennaio 2025 (pari a 2.000 franchi al mese). Ora la sua attuale fonte di entrata equivale a circa 1.000,00 euro netti a titolo di disoccupazione.

Quanto alla terza condizione, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'OCC, si evince che l'istante non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura.

Infatti:

- il nucleo familiare dell'istante è composto attualmente, oltre che dallo stesso, dalla compagna Gabriella Veneziano che lavora come commessa e da una figlia minorenni non indipendente;
- l'istante non svolge alcuna attività lavorativa per perdita del lavoro e infortuni;
- il suo reddito annuo è diminuito, mantenendo comunque una media di 1000 euro netti mensili;
- tenuto conto delle spese occorrenti al mantenimento del nucleo familiare, il ricorrente, sulla scorta di quanto relazionato dall'OCC e dalle deduzioni di cui al ricorso, non ha un reddito disponibile per soddisfare i creditori, poiché il reddito (euro 1000 netti mensili) è inferiore al valore soglia per spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia, determinata in misura pari all'assegno sociale (per l'anno 2024 pari a 534,41 mensili per 13 mesi) aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;
- la posizione debitoria dell'istante ammonta complessivamente ad euro 264.284,57 (costituita da debiti per finanziamenti e debiti di enti locali).
- l'istante non ha un patrimonio né un reddito idonei a soddisfare i propri creditori.

Il gestore ha dunque concluso sancendo l'impossibilità che con il reddito attuale a disposizione si possa provvedere al pagamento delle posizioni debitorie esistenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che non emergono condizioni ostative, oggettive e soggettive, per pronunciare l'esdebitazione, la domanda va accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

ACCOGLIE il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCII in favore di Paolo Veneziano, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto nel caso in cui



sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;

DICHIARA inesigibili i debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso;

DISPONE la cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 15 gennaio dei 3 anni successivi di depositare all'OCC una relazione su eventuali utilità rilevanti (con esclusione dei finanziamenti in qualsiasi forma erogati) sopravvenute successivamente al deposito di questo decreto che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%;

ORDINA all'OCC di vigilare sulla tempestività del deposito della predetta relazione, depositando (anche in caso di omissione da parte del debitore nel deposito della sua relazione) entro il 1 febbraio di ognuno dei tre anni successivi una relazione (con in allegato eventualmente la dichiarazione del debitore) con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato all'art 283 co 2 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

AVVISA i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 124 CCII entro 30 gg dalla comunicazione del presente decreto con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;

ORDINA al Gestore della Crisi di depositare nel fascicolo telematico la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;

DISPONE la comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 15 gg dalla comunicazione dello stesso , avvisandoli della possibilità di proporre opposizione;

DISPONE a cura della cancelleria la comunicazione del presente decreto all'istante e all'OCC nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Como nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza.

Como, il 28/10/2025

Il Giudice Delegato

Dr Marco Mancini

